45910/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Maria Cosentino - Presidente — Sentenza n. 1985/2012

dott. Alberto Macchia – Consigliere — C.C 15/11/2012

dott.ssa Giovanna Verga - Consigliere — R.G.N. 14725/2012

dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone – Consigliere relatore -

dott. Fabrizio Di Marzio – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Marseglia Franco

avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano del 24/2/2012;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, per l'inammissibilità del ricorso;

OSSERVA

1. - La Corte di Appello di Milano, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto da Marseglia Franco avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 20/10/2006, che lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed € 600,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod.pen.; per la genericità e aspecificità dei motivi di impugnazione.

2. Contro tale ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, l'imputato, sollevando il seguente motivo: violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile per genericità un ricorso articolato su specifiche censure.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
L'atto di appello si limita a contestare, genericamente, la mancata concessione delle attenuanti generiche - <<L'imputato appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche>> - e la determinazione della pena -<<la pena, in ogni caso, appare eccessiva>>, aspetti sui quali vi era esaustiva motivazione del giudice di primo grado in nessun punto specifico contestata; cosicché essi si mostrano privi della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal tribunale, che non risultano viziate da illogicità manifeste e che sono assoggettate a critica sulla base di assunti meramente congetturali. Questa Corte di legittimità ha stabilito che <<La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581cod. proc. pen. - compreso quello della specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>>.(sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648 ; sez. 4 n. 25308 del 6/4/2004, Maviglia, Rv. 228926). Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l'impugnazione.

3. - Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 15.11.2012

Il Consigliere estensore
Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone

Il Presidente
Dott. Giuseppe Maria Consentino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 NOV 2012
IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli